



REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del Primo Ref. Flavia D'Oro in funzione di Giudice unico delle pensioni ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso iscritto al n. **73430** del registro di segreteria, depositato in data 25.11.2021 da **(omissis)**, (omissis) rappresentato e difeso dall'avv. Renzo Filoia (c.f. FLIRNZ73R31H501A)

ed elettivamente domiciliato presso l'indirizzo di pec:

renzo.filoia@firenze.pecavvocati.it;

CONTRO

INPS, Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, via Ciriaco De Mita, 21, c.f. 80078750587, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avvocato Vincenzo Di Maio (C.F. DMIVCN62E28E131B; Pec: avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it) giusta procura generale alle liti per notar Roberto Fantini, Notaio in Fiumicino, del 23.01.2023 (rep. n° 37590 – raccolta n.7131), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Esaminati i documenti e gli atti tutti della causa;

Udito alla pubblica udienza del 20.3.2024 l'avv. Vincenzo Di Maio per l'INPS; nessuno presente per parte ricorrente.

RITENUTO IN FATTO

Parte ricorrente, arruolatosi nell'Arma dei Carabinieri in data 8/6/1983, è in quiescenza con sistema di calcolo pensionistico di tipo MISTO (retributivo e contributivo). Alla data del 31/12/1995 ha maturato un'anzianità di servizio utile ai fini pensionistici pari ad anni 15. Al ricorrente è stata attribuita, per la parte retributiva, l'aliquota pensionabile prevista dall'art. 44 del T.U. 1092/1973 in luogo di quella indicata dall'art. 54 del citato T.U. Pertanto, con atto di diffida, ha chiesto all'INPS resistente il ricalcolo della pensione con applicazione delle disposizioni di cui al 1° comma dell'art 54 del T.U. 1092/1973 relativamente alla parte di pensione conseguita in quota retributiva; oltre interessi e rivalutazione. Con il presente ricorso ha chiesto il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione in godimento con applicazione, sulla quota calcolata con il sistema retributivo, dell'aliquota di rendimento di cui all'art. 54 d.p.r. 1092/73, applicando alla parte retributiva della pensione l'aliquota annua di rendimento del 2,445%, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal giorno in cui è transitato in pensione sino all'effettivo pagamento, con vittoria di compensi professionali da distrarsi in favore del difensore antistatario.

In data 4.3.2024 si costituiva in giudizio l'INPS rappresentando la sussistenza dei presupposti per la declaratoria di cessazione della materia del contendere: infatti, in applicazione dei principi affermati dalle Sezioni Riunite di Codesta Ecc.ma Corte attraverso la pronuncia n. 1/2021-QM-Pres-Sez, l'INPS ha emanato la Circolare n.107/21, con la quale ha stabilito che gli uffici avrebbero provveduto a riliquidare d'ufficio le pensioni dei soggetti che si trovavano nelle condizioni individuate nella sentenza. Nell'allegata relazione amministrativa il funzionario INPS della Sede di Salerno ha affermato l'INPS ha provveduto, in applicazione della richiamata Circolare, a ricalcolare la pensione del ricorrente. Allegava: determina di ricalcolo della pensione del 17.12.2022 e cedolino della rata di febbraio 2023 con corresponsione degli arretrati. Dal raffronto

con il cedolino di pensione del mese di gennaio 2023, che pure si deposita in atti di causa, si ricava che la pensione è aumentata da € 2.371,83 a € 2.437,56. Il giudizio può essere definito, pertanto, con sentenza di declaratoria di cessazione della materia del contendere. Quanto al regime delle spese di lite, chiedeva l'integrale compensazione tenuto conto della condotta collaborativa dell'INPS, del ridotto accoglimento della domanda e del contrasto di giurisprudenza appena risolto.

Con memoria in data 5.3.2024 la Difesa del ricorrente, preso atto del riconoscimento di quanto richiesto con ricorso, chiedeva la dichiarazione della sopravvenuta carenza di interesse ad agire con condanna di controparte alle spese in virtù del principio della soccombenza virtuale: l'acquiescenza dell'I.N.P.S., manifestatasi tramite il predetto riconoscimento, implica una remissiva accettazione della domanda dell'odierno comparente.

All'udienza del 20.3.2024 l'INPS confermava l'avvenuto pagamento del dovuto con gli arretrati, chiedeva la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite per il contrasto giurisprudenziale.

Il giudizio è quindi passato in decisione mediante pubblica lettura del dispositivo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Osserva preliminarmente questo Giudicante che *“anche di recente è stato ribadito che (Cass. n. 19845/2019) si ha cessazione della materia del contendere allorché risulti acquisito agli atti del giudizio che non sussiste più contestazione tra le parti sul diritto sostanziale dedotto e che conseguentemente non vi è più la necessità di affermare la volontà della legge nel caso concreto, il che ricorre quando (cfr. Cass. n. 26299/2018) sopravvengano nel corso del giudizio fatti tali da determinare il venir meno delle ragioni di contrasto tra le parti e, con ciò, dell'interesse al ricorso. (...) E', infatti, principio tradizionalmente affermato da questa Corte quello secondo cui la cessazione della*

materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano conclusioni conformi in tal senso al giudice, potendo al più residuare un contrasto solo sulle spese di lite, che il giudice con la pronuncia deve risolvere secondo il criterio della cosiddetta soccombenza virtuale. Allorquando, invece, la sopravvenienza di un fatto, che si assume suscettibile di determinare la cessazione della materia del contendere, sia allegato da una sola parte e l'altra non aderisca a tale prospettazione, il suo apprezzamento, ove naturalmente esso sia dimostrato, non può concretarsi in una pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma, ove abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato con la domanda dell'attore, in una valutazione dell'interesse ad agire, con la conseguenza che il suo rilievo potrà dare luogo ad una pronuncia dichiarativa dell'esistenza del diritto azionato (e, quindi, per tale aspetto di accoglimento della domanda) e di sopravvenuto difetto di interesse ad agire dell'attore in ordine ai profili non soddisfatti da tale dichiarazione, in ragione dell'avvenuto soddisfacimento della sua pretesa per i profili ulteriori rispetto alla tutela dichiarativa (cfr. ex multis Cass. n. 13217/2013; Cass. n. 11962/2005; Cass. n. 27460/2006; Cass. n. 16150/2010)". (Cass.civ. Sez. II, 29 luglio 2021 n. 21757).

Come si è detto, parte resistente INPS ha prodotto in giudizio il provvedimento con il quale il trattamento pensionistico del ricorrente è stato riliquidato, in conformità alla domanda odiernamente azionata, con applicazione del coefficiente di rendimento del 2,445% per anno in relazione alle anzianità di servizio utili maturate al 31.12.1995, formulando istanza di dichiarazione di cessazione della materia del contendere.

In relazione a ciò, parte ricorrente ha preso atto del riconoscimento da parte dell'INPS della sua domanda.

La corretta rideterminazione del trattamento pensionistico del ricorrente è dimostrata,

altresì, dalla nota presente a pagina 1 del provvedimento di riliquidazione, citato nella premessa in fatto: *“Riliquidazione per applicazione aliquota di rendimento del 2,44%”*.

Nel caso di specie, parte ricorrente ha riconosciuto che l’INPS ha accolto la domanda e la corretta applicazione da parte dell’INPS delle indicazioni fornite dalle SS.RR. e dalla circolare INPS n. 107/2021, consente a questo Giudice di pervenire a declaratoria di sopravvenuta cessazione della materia del contendere circa la riliquidazione della pensione in conformità ai dettami delle SS.RR. che con la sentenza n. 1/2021 hanno chiarito le linee applicative dell’art. 54 DPR 1092/1973.

C. Riguardo le spese del giudizio, se ne statuisce la compensazione, in ragione dei contrasti giurisprudenziali precedentemente riscontrabili nella materia de qua, che hanno trovato soluzione soltanto con la decisione n. 1/2021/QM delle SS.RR.

P.Q.M.

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA CAMPANIA

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale Regionale per la Campania, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando:

1. Dichiara l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere.
2. Compensa le spese tra le parti.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di rito.

Così deciso in Napoli, all’esito della camera di consiglio del 20.3.2024.

IL GIUDICE MONOCRATICO

(Flavia D’Oro)

f.to digitalmente

DEPOSITATA IN SEGRETERIA 25.03.2024

Il Direttore della segreteria

(Sig. Maurizio Lanzilli)

f.to *digitalmente*

DECRETO

Ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si dispone che, a cura della Segreteria, sia apposta l'annotazione di cui al comma 1 di detto articolo 52, a tutela dei diritti delle parti private.

Il giudice

Flavia D'Oro

f.to digitalmente

In esecuzione di quanto disposto dal giudice, ai sensi dell'art. 52 del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione dovranno essere omesse le generalità e tutti gli ulteriori elementi identificativi del ricorrente, nonché di eventuali danti ed aventi causa.

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

Dott. Maurizio Lanzilli

f.to digitalmente